

## **( Parte 2 della sentenza Marcacci - GL )**

A tal proposito è opportuno sottolineare che sul punto ci sono numerose sentenze in senso opposto che considerano tutte le forme di nudismo, anche quelle non ostentate e praticate in spiagge appartate, un illecito penalmente rilevante determinando una non costante linea interpretativa.

Quanto sopra, assenza di normativa e contrastanti decisioni giurisprudenziali, portano il Giudicante a muoversi ricercando gli elementi oggettivi e soggettivi che consentono caso per caso di valutare la condotta dell'imputato sottoposto a giudizio.

Nel caso di specie il giorno 07/09/06 alle ore 17,30 circa a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine, intervento ordinato e organizzato nell'ambito della stagione alfine di prevenire e reprimere lungo le rive del fiume Adda il fenomeno del nudo integrale, veniva sorpreso il sig. G.L.

mentre prendeva il sole senza indumenti in località "ghiaione di mezzo" lungo il fiume Adda e conseguentemente denunciato per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza.

L'episodio contestato va esaminato tenendo conto del periodo nonché del luogo e dell'ambiente in cui si è verificato.

In particolare dalle dichiarazioni dello stesso imputato, membro dell'Associazione Naturista Emiliano Romagnola, dalle deposizioni dei testi escussi, un amico dell'imputato e due degli agenti verbalizzanti, emergeva che il G.L.

- veniva trovato, in compagnia di un amico anch'egli naturista, in luogo appartato mentre prendeva il sole, sdraiato su un asciugamano, completamente svestito;

- nel luogo in cui l'imputato veniva sorpreso a prendere il sole, dato anche il periodo di fine estate, 7 settembre 2006, giorno non lavorativo (giovedì) e l'ora tarda 17,30 non erano presenti altri bagnanti nudisti o non ; solo alcune persone, come da dichiarazione del Maresciallo Castellano, si trovavano su una spiaggia situata a 50 mt. di distanza;

- il luogo in cui veniva sorpreso l'imputato risultava essere una zona circoscritta, frequentata notoriamente da nudisti, visibile da una stradina sterrata ciclabile lungo le rive dell'Adda, sopraelevata di 30 mt. e raggiungibile solo scendendo da un sentiero ripido circondato da rovi;

- il punto in cui si trovava l'imputato, appartato e nascosto da alberi, non era segnalato come zona riservata ai nudisti, ma non erano nemmeno presenti indicazioni di divieto.

Dalle circostanze sopra indicate emerse dagli atti di causa e dalle testimonianze risulta senza dubbio che non ci sono le condizioni oggettive e soggettive tali da costituire illecito penalmente rilevante ai sensi dell'art. 726. Infatti, la zona occupata dall'imputato è risultata essere un luogo appartato, facilmente visibile, dove non vi era promiscuità di bagnanti con costume e bagnanti nudisti. La condotta del G.L., poi, non ha costituito minaccia al bene tutelato dalla norma sopra richiamata. La nudità nel caso di cui trattasi, per le modalità in cui veniva esposta, sdraiato su un asciugamano, in un periodo non frequentato dalla massa, non accompagnato da atteggiamenti erotici e provocatori, convinto in buona fede di non offendere il comune sentimento di riserbo e costumatezza, non può considerarsi indecente e contraria alla pubblica decenza. Altra cosa sarebbe stato se il G.L. avesse praticato il nudismo a stretto contatto con bagnanti in costume, avesse ostentato le sue nudità con atteggiamenti provocatori lesivi del comune senso del pudore.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Crema nella pubblica udienza del 26/06/2007 ha pronunciato pubblicato mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, nel procedimento penale n. 46/07 R.G. contro G.L. la seguente

**SENTENZA**

Visto l' art. 530 C.P. assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.

Crema, 26 giugno 2007

**IL GIUDICE DI PACE**  
Avv. Gianpaola Dragoni

**IL CANCELLIERE Area C2**

dott. Sergio Cammarano

**IL CANCELLIERE Area B3**  
dott. Alberto Masoalli